



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1070

Settore Lavori pubblici
Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 164 del 17-05-2016

(n. 544 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: PROVVEDIMENTO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE CON PARZIALE VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRENO LIMITROFO - LOCALITA' SAN MARCO- ORTONA - AVVIO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS -

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 5 del 15-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO CHE:

con il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.1.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 27.6.2001, 85/337/CEE del Consiglio del 27.6.1985, come modificata ed integrata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, in data 3.3.1997, e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.5.2003, è stata introdotta la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, programmi e progetti, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

• l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, prevede che la fase di valutazione è effettuata

durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata difatti a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

· il vigente art. 5, commi a), m), n), p), q), r), s), del D.Lgs. n. 152/2006, definisce: - valutazione ambientale strategica (VAS): la valutazione ambientale di piani e programmi, il cui iter comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica;

provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi;

autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;

soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani, programmi o progetti;

VISTI:

· la richiesta di convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di un piazzale con parziale variazione di destinazione d'uso del terreno limitrofo , ubicato in località San Marco, presentata dalla società "Di Sipio Autotrasporti SRL, con sede in Ortona, in località San Marco;

· il rapporto preliminare di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. redatto ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed assunto al protocollo comunale n. 10673 del 18.04.2016;

CONSIDERATO CHE:

· l'ambito oggetto della variante puntuale risulta ricadere, in relazione al vigente P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88/12 del 30/11/1994, in zona Agricola E, B2 di "trasformabilità mirata", in recepimento del PRP, in località San Marco di Ortona;

· la finalità della variante urbanistica consiste nell'attribuire all'area in esame (f. 12, part. 4100, 4099, 4097, 4180, 4101, 4182 e 4018, e f. 16, part. 299, 446 e 4087) la destinazione di piazzale da adibire a parcheggio dei mezzi aziendali;

· preliminarmente all'adozione della variante urbanistica puntuale si provvederà a richiedere il parere del Genico Civile ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e, con la presente determinazione, all'attivazione della procedura VAS;

EVIDENZIATO CHE:

· in base all'art. 12, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è obbligo dell'Autorità competente, e quindi dello scrivente Settore Attività tecniche e Produttive:

- verificare, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 del decreto e in base alle osservazioni pervenute, se il piano-programma può avere impatti significativi sull'ambiente;

- emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti entro 30 giorni dall'invio del documento preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dalla VAS;

- pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

· al fine di accertare la necessità di sottoporre la predetta Variante urbanistica puntuale alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), è stata attivata la preliminare verifica di assoggettabilità, precisando che, ai sensi delle sopra richiamate definizioni e in base alla circolare della Regione Abruzzo n. 19565 del 31.07.2008, sia l'autorità competente, sia quella procedente

coincidono con lo scrivente Settore Attività tecniche e Produttive;

PRESO ATTO che in base ai contenuti della sentenza TAR Campania n° 5256/2012 del 19/12/2012 che, con riferimento all'ambito d'applicazione della VAS, compie una distinzione tra "VAS obbligatoria" e "VAS eventuale" in relazione alla circoscritta e circostanziata portata in termini urbanistici ed ambientali della variante puntuale in oggetto sia da prefigurarsi il percorso procedurale di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'Art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942;

VISTA la Legge Urbanistica Regionale n°18/83 nel testo in vigore;

VISTA la Legge Regionale n. 41/2012;

RITENUTO necessario procedere all'avvio della fase di verifica d'assoggettabilità a VAS

DETERMINA

1. di dare avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per l'intervento proposto, di cui in narrativa, attivando la fase di verifica di assoggettabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. di precisare che l'autorità procedente e l'autorità competente VAS risultano essere individuate nel Comune di Ortona e che le Autorità Competenti in materia ambientale (ACA) risultano essere le seguenti:

ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Direzione Centrale
c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. - Viale Marconi, n. 178 - 65100 PESCARA

REGIONE ABRUZZO - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa
- Servizio Genio Civile regionale - Via Asinio Herio, 75 - 66100 CHIETI

REGIONE ABRUZZO - Direzione Politiche Agricole e sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca
- Servizio Ispettorato provinciale agricoltura (Chieti) - Via Asinio Herio, 75 - 66100 CHIETI

PROVINCIA DI CHIETI - Settore 7 - Piazza Monsignore Venturi, n. 4 66100 CHIETI

ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti, Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

3. di stabilire che successivamente alla trasmissione della documentazione di verifica di assoggettabilità a VAS alle ACA si procederà a valutare le eventuali osservazioni pervenute entro 30 giorni dall'invio del documento preliminare ed ad emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, il provvedimento di assoggettabilità/esclusione a VAS con la conseguente pubblicazione di detto provvedimento all'albo pretorio;

4. di precisare che detta determinazione non comporta impegno di spesa;

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, per l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali necessari all'attuazione della presente determinazione.

IL COMPILATORE
D/S-C/R

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Mariella Colaiezzi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

Ortona, 17.05.2016